



31 MAG. 2023

LULABU' ONLUS
Associazione missionaria
C.F. 94062830016

Sede in Trofarello (TO) Via San Giovanni d'Arena 14/3

*** **

Verbale della Assemblea dei Soci del 21 aprile 2023

Il giorno 21 aprile 2023 alle ore 18,00 presso lo Studio del Dott. Alberto Capella, Dottore Commercialista in Torino C.so Ferrucci n. 77/10, a seguito di regolare convocazione effettuata ai sensi di Statuto, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "LULABU' ONLUS".

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Gigliola SARTORI, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Alberto CAPELLA, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- sono presenti alla riunione, per il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, i Consiglieri Sigg. Graziella FALLO, Rosa MERIANO, don Ferruccio CERAGIOLI ed Elisa LUPANO;
- sono presenti alla riunione in proprio o per delega n. 5 associati su 7 aventi diritto, così come indicati nel Foglio Presenze conservato agli atti;

e dichiara pertanto valida e legalmente costituita l'Assemblea, ed atta a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) *Approvazione del Bilancio al 31/12/2022;*
- 2) *Modifica statutaria ai fini dell'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.*

Passando allo svolgimento dell'argomento posto al **primo punto dell'ordine del giorno**, il Presidente dà lettura del Bilancio al 31/12/2022 e provvede a commentare brevemente le principali poste dello stesso.

Dopo ampia discussione ed ottenute ulteriori informazioni, l'Assemblea all'unanimità:

Delibera

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022.

Passando allo svolgimento del **secondo punto posto all'ordine del giorno** il Presidente fa presente l'opportunità di adeguare lo statuto della Associazione a quanto

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and 'F', and a signature 'H' at the bottom.]

previsto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) così che la Associazione possa assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (E.T.S.). Così facendo potrà iscriversi nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (R.U.N.T.S e usufruire, anche in futuro, delle agevolazioni anche fiscali previste espressamente per gli E.T.S..

Proseguendo, il presidente presenta una proposta di nuovo testo di statuto e ne distribuisce una copia ai presenti. Dopo averne commentato i tratti salienti, con l'aiuto del segretario, invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, intesa l'esposizione del presidente,

Delibera

- 1) di adeguare lo statuto della Associazione a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) di approvare il nuovo testo di Statuto presentato dal Presidente e distribuito in copia ai presenti;
- 3) di richiedere l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, nella sezione "g" "Altri enti del Terzo settore" di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- 4) di autorizzare il Presidente, con facoltà di subdelega, a compiere quanto necessario per l'iscrizione di cui sopra, ottemperando a quanto eventualmente richiesto al riguardo.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,40 circa.

Si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, il nuovo Statuto della Associazione.

IL PRESIDENTE

(Gigliola SARTORI)

Gigliola Sartori
Gresilla
Chiara Ros
Fernando
Arapoti
Kewshupen

IL SEGRETARIO

(Dott. Alberto CAPELLA)

Capella

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il **31 MAG. 2023** **2093**
Serie **3** Cod. Trib. **1550 1551**
€ **224,00**



DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA E PATRIMONIO

Art. 1) Denominazione – sede

È corrente, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti Codice) una Associazione denominata «Lulabù»¹.

La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

Si fonda sul comandamento «Ama il prossimo tuo come te stesso» e sulla affermazione del Signore Gesù «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».

L’Associazione ha sede nel Comune di Trofarello. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie e uffici distaccati.

Qualsiasi variazione della sede, purché nell’ambito del Comune di Trofarello, non comporterà variazione del presenta Statuto.

Art 2) Scopi e finalità

L’Associazione Lulabu è una Associazione missionaria, apolitica e apartitica, con orientamento cristiano cattolico, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si fonda sul comandamento «Ama il prossimo tuo come te stesso» e sulla affermazione del Signore Gesù «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me»².

L’Associazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- cooperazione allo sviluppo riconoscendo la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria;
- sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

¹ «Amore» in lingua Lamba – popolazione di origine togolese, abitante la città di Korontière – diocesi di Natitingou (Benin)

² Mt 25, 40



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'OF', 'FC', 'AMR', and others.

- tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
- aiuto umanitario attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione;
- assistenza e l'aiuto a favore di realtà bisognose, in particolare nella diocesi di Natitingou (Benin), ma non esclude di poter intervenire in altre parti del mondo ove esistessero necessità e condizioni ritenute meritevoli;
- sviluppare progetti sociali atti a rendere più agevoli le condizioni di vita e a migliorare le relazioni interpersonali.

Per la realizzazione degli scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale e specificamente quelle di cui alla lettera "n)" e cioè "cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni".

Nello specifico l'Associazione intende raggiungere i propri scopi attraverso:

- la raccolta di fondi;
- la preparazione e l'invio di personale qualificato nelle aree dove opera o intende operare;
- l'organizzazione di incontri e spettacoli, di mostre di lavori artigianali e dell'opera di artisti, di eventi sportivi, di pubblicazioni e quant'altro possa favorire la sensibilizzazione sulle problematiche e sulle situazioni oggetto di aiuto;
- la realizzazione di iniziative di animazione nelle scuole, nelle parrocchie, nei centri di aggregazione sociale al fine di favorire l'impegno per l'aiuto ai più poveri.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo criteri e limiti definiti dalla legge. L'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art 3) Durata dell'Associazione

La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11.

Art 4) Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;

- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite Patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazioni a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

Art 5) Ammissione - Diritti e Doveri - Sostenitori

Possono essere Soci dell'associazione tutti coloro che condividano lo spirito e gli scopi dell'Associazione stessa e dichiarino di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi. I soci potranno essere sia persone fisiche che persone giuridiche nonché enti o associazioni aventi scopo, oggetto o interessi simili o complementari a quello dell'associazione; in questi casi l'associato viene rappresentato dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di socio si acquista a seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie.

L'attività dei Soci non prevede retribuzione, salvo eventuali e documentati rimborsi-spese stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono «Sostenitori» dell'Associazione tutti coloro che si fanno carico di almeno un sostegno a distanza o versano un contributo annuale a sostegno dell'attività sociale.

Ogni Socio ha la possibilità di farsi portavoce di iniziative in favore delle comunità citate all'art. 2 o in favore di altre realtà.

Coloro che, pur non volendo farsi carico di un sostegno a distanza, vogliono sostenere l'Associazione, possono farlo mediante donazioni di beni e partecipazioni economiche.

Ogni Socio o sostenitore ha l'obbligo morale di diffondere ed estendere agli altri le finalità dell'Associazione.

I Soci hanno tutti uguali diritti e hanno diritto ad accedere alle cariche associative. Tutti i Soci hanno diritto di voto nella assemblea. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa annua il cui importo viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per recesso, morte o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il recesso, comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

ORGANI SOCIALI

Art 6) Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei Soci;
- Gli Assistenti religiosi;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- L'Organo di Controllo, qualora si verifichino le circostanze;
- Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora si verifichino le circostanze.

Art 7) Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Dura in carica al massimo per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo; in questa ultima ipotesi è esclusa la legale rappresentanza.

Art 8) Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di tenere aggiornata la contabilità relativa ai versamenti delle quote associative, dei contributi per i sostegni a distanza e delle donazioni versate in favore dell'attività dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica fino a 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il Bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e la Relazione di Attività e il Bilancio Preventivo;
- c. cura la tenuta dei seguenti libri obbligatori ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017: il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni degli altri Organi Sociali;
- d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- j. predispone il regolamento per il funzionamento dell'Associazione che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, portato a conoscenza di tutti i soci e conservato presso le sedi dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- k. procede all'assunzione di eventuali dipendenti e impiegati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In

difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel Libro dei Verbali delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art 10) Assemblea ordinaria dei Soci

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci tutti i Soci Effettivi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del Bilancio di Esercizio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione, nei casi previsti;
- e. nomina e revoca l'organo di controllo nei casi previsti;

- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delibera sull'esclusione o decadenza dei soci;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle Riunioni e Deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art 11) Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art 12) Assistente Religioso

L'Associazione ha uno o più Assistenti Religiosi rappresentati da Sacerdoti disponibili ad appoggiare e promuovere le iniziative dell'Associazione. L'Assistente Religioso è nominato dall'assemblea dei Soci ed è automaticamente Socio dell'Associazione.

Art 13) Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art 14) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 15) Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art 16) Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal direttore dell'Ufficio Terzo Settore della Regione Piemonte, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art 17) Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Sartori Gigliola *Gigliola Sartori*
Fallo Graziella *Graziella Fallo*
Meriano Rosa *Rosa Meriano*
Lupano Elisa *Elisa Lupano*
Ceragioli Ferruccio *Ferruccio Ceragioli*

[Vertical signature block with multiple signatures]